



---

DETERMINA AFFIDAMENTO

**DETERMINAZIONE del Direttore generale N. 4 del 20/01/2020**

**OGGETTO:** Procedura di valore superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO per un anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Codice CIG:** Z682B3CFA1

- **Premesso** che si rende necessario l'acquisto di assicurazione RCT/RCO per l'attività svolta;
- **Visti gli articoli:**
  - 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
  - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto:**
  - lo Statuto di Metro S.r.l.
  - il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
  - il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
  - L'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
- **Dato atto** che:
  - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  - ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Considerato** che l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- **Dato atto** che:
  - È stato affidato all'Inser S.p.A. la valutazione delle polizze attualmente attive al fine di individuare i margini di miglioramento delle coperture attuali e le eventuali offerte migliorative presenti su mercato;
  - Lo Studio di Brokeraggio Assicurativo ha effettuato valutazioni sul programma assicurativo attuale e ha verificato che le polizze sottoscritte presentano una struttura adeguata di tutela del rischio, e i massimali assicurati sono sufficientemente capienti a ricomprendere ipotesi di danni per responsabilità
  - Lo Studio di Brokeraggio ha altresì verificato che le garanzie accessorie richieste sono complete e diversamente articolate e che il premio risulta di buona economicità rispetto a situazioni di rischio analoghe, il ricollocamento del rischio comporterebbe infatti non solo maggiori quote di danno a carico dell'Ente per effetto di maggiori franchigie e scoperti ma esporrebbe la società ad incrementi di costi per appendici che ampliano le aree assicurate in occasione di eventi;
  - Inser S.p.A. ha inoltre effettuato un controllo comparativo con le coperture assicurative di società con esigenze simili a quelle della società e operanti nello stesso comparto;
  - Inoltre la Metro srl ha aderito, nel mese di novembre, ad un accordo con la C.U.C. sia per il servizio di brokeraggio (la cui decorrenza sarà dalla data di scadenza del contratto in essere) sia per il servizio gare per l'individuazione di polizze assicurative. Tali procedure verranno svolte dalla C.U.C. cumulativamente per le società partecipate. Si auspica infatti che la possibilità di presentarsi sul mercato richiedendo diversi prodotti assicurativi consenta

alla C.U.C. e di conseguenza alle partecipate di conseguire dei risparmi considerevoli a parità delle condizioni richieste.

- La polizza proposta dalla compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.A.
  - Il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;
- **Dato atto** che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
  - che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire una copertura assicurativa RCT/RCO adeguata;
  - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
  - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
- **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con CIG Z682B3CFA1
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

#### DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di copertura assicurativa RCT/RCO all'HDI Assicurazioni;
- 2) di impegnare la spesa di € 15.600,00 IVA compresa per il rinnovo della polizza ed € 10.000,00 per l'eventuale adeguamento premio in base al fatturato;
- 3) nell'ambito della gestione delle polizze, La Metro srl provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al Broker, il quale, in nome e per conto della Metro srl, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
- 4) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Data 20/01/2020

**Il Direttore Generale**  
(Dott. Mauro Natali)